



**Azienda Ospedaliera  
Ordine Mauriziano  
di Torino**

Sede legale: Via Magellano, 1 – 10128 TORINO

Tel. +39 011.508.1111

[www.mauriziano.it](http://www.mauriziano.it)

P.I./Cod. Fisc. 09059340019

---

## CONTRATTO

\*\*\*\*\*

*Per la fornitura di:*

**PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N.107 DEL 23/02/2023 DELL'AOU SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO, RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “MATERIALE DI CONSUMO AD USO DI LABORATORIO DI ANATOMIA PATOLOGICA”- LOTTI VARI - DURATA 48 MESI (+ 24 MESI OPZIONE RINNOVO + 12 MESI OPZIONE PROROGA) – SPESA TOTALE PRESUNTA PER A.O. MAURIZIANO € 173.832,80 / 48 MESI (IVA ESCLUSA)**

**LOTTO N. \_1\_**

**Tra**

**L'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO** – avente sede in Via Magellano n. 1, Torino, Codice Fiscale - Partita IVA 09059340019, rappresentata ai fini e per gli effetti del presente atto dal Direttore Generale Dr. Maurizio Gaspare Dall'Acqua domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino;

**E**

la Società **Epredia Italy s.r.l.**, avente sede in Milano, Via Varesina n. 162, cap 20156, Codice Fiscale e Partita IVA 10778460963 nella persona del sig. Andreas Keapplein,



secondo quanto previsto dal Disciplinare Tecnico presentato dal soggetto aggiudicatario in sede di gara.

Il lotto aggiudicato è il seguente:

- Lotto n. 1: “Lame per microtomia” euro 63.720,00 al netto di I.V.A.

I fabbisogni sono puramente indicativi e pertanto il soggetto aggiudicatario dovrà consegnare i quantitativi e i tipi effettivamente necessari e richiesti dall’Azienda, senza poter pretendere maggiori compensi o muovere eccezioni per maggiori o minori quantità richieste nel corso della fornitura.

**Non sono accettati vincoli di minimi d’ordine imposti dai soggetti candidati.**

**L’eventuale clausola di minimo d’ordine, proposta dai soggetti candidati, si considera come non apposta.**

#### **Art. 2 (Durata della fornitura)**

La fornitura avrà la durata di **mesi 48**, a far tempo dall’atto di affidamento, eventualmente rinnovabili di mesi 24, e ulteriormente prorogabili per 12 mesi (proroga tecnica).

**E’ escluso ogni tacito rinnovo del contratto.**

#### **Art. 3 (Importo contrattuale)**

L’importo complessivo per l’intero periodo contrattuale relativo all’affidamento della presente fornitura è di € 63.720,00 al netto di I.V.A., e pari ad € 77.738,40 comprensivi di I.V.A. al 22% per 48 mesi.

#### **Art. 4 (Garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto)**

Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 il soggetto fornitore ha costituito la garanzia fideiussoria per il periodo contrattuale di **48 mesi** di € \_\_\_\_\_, pari al 10% dell’importo contrattuale (IVA esclusa), con Fideiussione: n. 881611022300 della società SMBC BANK EU MILAN BRANCH.

Tale importo è stato ridotto del 50% n quanto MPMI, di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE

del 6 Maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, recepita a livello nazionale con D.M. del 18 Aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12.10.2005).

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, per il risarcimento dei danni derivante dall'inadempimento delle obbligazioni stesse nonché dal rimborso delle somme che l'Azienda Sanitaria avesse eventualmente corrisposto senza titolo nel corso dell'appalto.

E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione qualora detta garanzia risultasse insufficiente.

#### **Art. 5 (Direttore di esecuzione del contratto)**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 101 e dell'art. 111 comma 2) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'A.O. Ordine Mauriziano verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto attraverso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), individuato nel dott. Giovanni De Rosa, Direttore della S.C. Anatomia Patologica, nominato con la Deliberazione n. 281 del 28/03/2023, responsabile in merito alla regolare esecuzione del contratto nonché alla vigilanza sulla sua corretta esecuzione, con il supporto del Direttore della S.C. Farmacia in merito all'emissione degli ordinativi e liquidazione della spesa per la rispettiva competenza.

#### **Art. 6 (Consegne)**

##### **MATERIALE DI CONSUMO**

##### **Consegna materiale di consumo.**

Le consegne dovranno essere effettuate entro 8 giorni lavorativi dalla comunicazione dell'ordine, nelle tipologie e quantità di volta in volta indicate, presso i vari siti delle Aziende Ospedaliere coinvolte. Eventuali consegne urgenti dovranno essere evase entro 24 ore.

I prodotti forniti dovranno avere al momento della consegna una validità residua non inferiore a  $\frac{3}{4}$  della validità massima.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità per vizi apparenti od occulti sia riscontrati all'atto della consegna che al momento dell'utilizzo.

In questo caso seguirà comunicazione di reso con sostituzione della merce entro cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione.

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria si trovasse nell'impossibilità di rispettare i predetti termini, dovrà darne immediata comunicazione scritta alla struttura ordinatrice per le decisioni del caso. In caso di temporanea carenza dei prodotti aggiudicati per cause di forza maggiore, la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare con nota scritta, entro 2 giorni dal ricevimento dell'ordine, la mancata disponibilità del prodotto, indicandone:

- numero d'ordine emesso dall'Azienda Appaltante e descrizione dispositivo
- periodo previsto di indisponibilità
- causa dell'indisponibilità

Nelle situazioni di carenza sopra indicate la Ditta aggiudicataria dovrà inoltre preventivamente concordare con l'Azienda Appaltante eventuali soluzioni sostitutive, garantendone la completa tracciabilità e inviandone la scheda tecnica, la certificazione CE, la certificazione di conformità dell'Ente notificato, il numero di registrazione nel Repertorio dei Dispositivi Medici Ministeriale (ove previsto), il numero CND.

**Modifica codice/confezionamento:** La modifica del codice e/o confezionamento del dispositivo aggiudicato dovrà essere sempre comunicata dall'Impresa con un preavviso di 30 giorni (ove possibile), con conseguente dettaglio dei motivi riguardanti il cambiamento, che potrà avvenire solo previa accettazione da parte dell'Azienda Appaltante (S.C. Provveditorato - Economato previo parere favorevole della S.C. Farmacia). Naturalmente la Ditta aggiudicataria dovrà produrre la documentazione tecnica e le certificazioni riferite al nuovo articolo. In caso di incremento del numero di dispositivi contenuti in una confezione, la Ditta aggiudicataria dovrà concedere una riduzione del prezzo di vendita. In ogni caso la Ditta aggiudicataria dovrà garantire per tutta la durata del contratto il prodotto e il confezionamento offerti in gara, salvo oggettiva impossibilità sopravvenuta.

La consegna si intende porto franco.

Tutte le spese di imballo, trasporto, scarico, montaggio, allontanamento dei materiali residui dopo il montaggio, allacciamento alle linee di alimentazione, messa in funzione, eventuale custodia dei materiali a piè d'opera, collaudo, sono a carico del soggetto fornitore.

Altresì, sono a carico del soggetto fornitore tutte le spese derivanti dal trasporto interno, anche nel caso in cui non fosse possibile l'utilizzo dei montacarichi/ascensori esistenti (per dimensioni o pesi eccedenti), o il normale accesso dei locali (passaggio inadeguato per il trasporto dei colli), fermo restando la facoltà di prevedere in offerta un'apposita quotazione.

Salvo diversamente indicato nell'ordinativo, la consegna deve essere effettuata presso il Magazzino dell'Azienda, per il controllo di ingresso, ma è responsabilità del soggetto fornitore il trasporto dei beni presso i locali di destinazione; l'eventuale appoggio a magazzino in attesa del personale addetto al montaggio non esonera il soggetto fornitore da tali obblighi, né configura deposito ai sensi dell'art. 1766 del codice civile.

L'Azienda che ha emesso l'ordine si riserva di non consentire l'appoggio presso il proprio magazzino dei colli, a suo insindacabile giudizio; è responsabilità del soggetto fornitore farsi espressamente autorizzare, in caso di necessità.

Al momento della consegna viene effettuato un controllo di sola rispondenza tra il numero dei colli con quanto indicato sul documento di trasporto.

Nel caso in cui la merce consegnata fosse differente dalla versione riportata in offerta, il soggetto fornitore è obbligato a darne tempestiva comunicazione all'Azienda interessata, ai fini della necessaria autorizzazione.

Il documento di accompagnamento deve obbligatoriamente riportare la data, l'ora di consegna, i riferimenti del buono d'ordine, la descrizione ed il codice dei prodotti, il codice dell'Azienda e le relative quantità (in caso contrario la consegna non può essere accettata); la firma di qualunque documento di trasporto/consegna non costituisce in alcun modo certificazione di liquidabilità delle spettanze. Anche nel caso in cui la normativa fiscale non prevedesse la necessità di emissione dei

documenti di trasporto/consegna il soggetto fornitore si impegna a compilare, far firmare e consegnare copia di equivalente foglio di consegna con la descrizione dei colli e dell'oggetto.

Il soggetto fornitore è responsabile "in toto" per ogni problema insorgente da parte di eventuali ditte di trasporto a cui affiderà la consegna dei prodotti; qualora la ditta di trasporto volesse provvedere diversamente, per problemi di tempo, con consegne in portineria, il materiale sarà respinto al mittente.

Eventuali danni derivanti dalle operazioni di trasporto e montaggio nell'ambito dell'Azienda che ha emesso l'ordine saranno posti a totale e diretto carico del soggetto fornitore.

La consegna del materiale oggetto di fornitura avverrà con le modalità ed i tempi indicati dall'Azienda, al fine di consentire il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, evitando il rischio di interferenze.

#### **Art. 7 (Controlli sulle forniture)**

La qualità dei prodotti forniti sarà accertata dalle competenti strutture delle Aziende coinvolte; nel caso in cui la fornitura risultasse in tutto o in parte non conforme all'ordine e/o alle caratteristiche richieste e/o alla campionatura presentata o se per qualunque altra causa fosse inaccettabile, il fornitore sarà tenuto a proprie spese a ritirarla e sostituirla, nei termini stabiliti dalle Aziende coinvolte, con altra fornitura corrispondente alla richiesta per quantità e qualità, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni.

L'accettazione con presa in carico dei beni, non esonera dunque, il fornitore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell'accettazione e accertati successivamente al momento dell'effettivo utilizzo presso le unità Operative.

Eventuali spese per analisi e verifiche qualitative saranno a carico dell'Impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate.

Questa A.O. si riserva altresì di procedere, in relazione alle proprie necessità, ad acquistare presso altre Imprese il materiale non consegnato con addebito al fornitore inadempiente delle maggiori

spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, oltre in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

I prodotti risultati a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti (anche se tolti dagli imballaggi originali) a disposizione del fornitore che provvederà al loro ritiro ed alla loro sostituzione entro e non oltre 30 giorni solari dalla comunicazione di richiesta reso.

Per quanto riguarda eventuali difetti non riscontrabili al momento della consegna ma solamente in fase di utilizzo, l'aggiudicatario è tenuto a provvedere alla sostituzione di tali prodotti anche se tolti dal loro imballaggio originale senza pretendere alcun ulteriore onere.

In caso di reiterati episodi di mancata consegna, ritardo di consegna o dell'avvenuta consegna di prodotti non conformi alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara, o di altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all'uso cui sono stati destinati, L' A.O. Ordine Mauriziano potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 del C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore, risolvere di diritto il contratto.

Anche gli imballaggi che presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta, alla loro sostituzione.

#### **Art. 8 (Verifica di conformità)**

Il soggetto fornitore è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta riuscita della fornitura; è responsabile, inoltre, dell'osservanza di leggi e regolamenti vigenti in materia di commercio relativo alle merci da fornire.

La fornitura in oggetto è sottoposta a verifica di conformità di cui l'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nei disciplinari di gara e tecnico e delle norme contrattuali.

Il controllo delle merci, al fine di accertare la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni ed alle caratteristiche previste dal capitolato e dichiarate dal soggetto fornitore in sede di offerta, sarà effettuato dal personale dell'Azienda Sanitaria che respingerà, motivando, i prodotti ritenuti



non accettabili per difformità ai parametri suddetti.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità l'Azienda Sanitaria ha la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

La verifica di conformità è effettuata dal direttore dell'esecuzione del contratto oppure da apposita commissione.

Successivamente alla verifica di conformità si può procedere al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.

#### **Art. 9 (Sostituzione prodotti)**

Il soggetto aggiudicatario potrà proporre, qualora ponga in commercio durante il periodo di fornitura, nuovi prodotti di materiale analogo a quello fornito che presentino migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, la sostituzione dei prodotti aggiudicati con gli articoli di nuova produzione, mantenendo le stesse condizioni economiche. Le proposte dovranno essere inviate ai servizi Provveditorati che sottoporranno le stesse agli utilizzatori prima di poter procedere con gli aggiornamenti proposti.

Nel caso in cui gli articoli aggiudicati non siano invece più prodotti, sarà facoltà dell'Azienda Sanitaria acquistare i nuovi prodotti proposti, corrispondendo lo stesso prezzo convenuto in gara ovvero rifiutarli, quando con proprio insindacabile giudizio giudichino i nuovi prodotti non perfettamente rispondenti alle esigenze del settore di utilizzo.

#### **Art. 10 (Ritiro dei prodotti)**

Il soggetto aggiudicatario deve comunicare immediatamente all'Azienda Sanitaria le eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni relative alla produzione/commercializzazione dei prodotti oggetto della fornitura.

#### **Art. 11 - Acquisti sul libero mercato**

E' facoltà delle singole Aziende Sanitarie provvedere ad acquisti liberi sul mercato di particolari partite di materiale oggetto di contratto, ove non fossero nella tempestiva disponibilità del soggetto fornitore, nonché in caso di ritardo nelle consegne. In tal caso il soggetto fornitore se ne assumerà l'onere dell'eventuale maggiore spesa.

Nell'eventualità di discordanze qualitative, le Aziende Sanitarie respingeranno la merce che dovrà essere sostituita celermente con altra pienamente rispondente, in difetto della quale le Aziende si riterranno autorizzate a provvedere all'acquisto altrove, addebitando al soggetto fornitore le eventuali maggiori spese.

Il soggetto fornitore deve provvedere all'adeguamento dei prezzi relativi ai prodotti aggiudicati nel caso in cui, successivamente all'affidamento della fornitura in oggetto, vengano praticate condizioni di miglior favore ad altre Aziende Sanitarie sul territorio regionale.

#### **Art. 12 - (Sanzioni e penali per inadempienze contrattuali)**

Si riportano i contenuti previsti al paragrafo N) del disciplinare di gara, come di seguito riportato:

Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

L'amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale pari 0,1% per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento dei danni.

- Non rispondenza delle attività/interventi di manutenzione con quanto dichiarato in sede di offerta:

l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare	Penale
--	--------

immediatamente alla Ditta Aggiudicataria, oltre al risarcimento dei danni, penali secondo il seguente schema: Inadempienza rilevata	
<b>Per ogni giorno di ritardo sul tempo di intervento</b>	0,1 % per ogni giorno solare di ritardo
<b>Per ogni giorno di ritardo sul tempo di fornitura di apparecchiatura sostitutiva</b>	0,1 % per ogni giorno solare di ritardo
<b>Per ogni giorno di fermo macchina/fermo attività annuo oltre quanto proposto</b>	0,1 % per ogni giorno solare di ritardo e il pagamento sia dei costi degli esami e del trasporto effettuati in altre Strutture Pubbliche e Private

L'amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale pari a 0,1 % dell'importo netto contrattuale per ogni giorno solare non rientrante nel limite annuo massimo di 10 giorni lavorativi.

Oltre all'applicazione delle penali, qualora la frequenza delle non conformità lo rendesse necessario, l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

#### **Art. 13 (Prescrizioni generali riguardanti la sicurezza)**

L'Azienda Ospedaliero Universitaria considera la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, sociale giuridico ed istituzionale.

Il soggetto fornitore si obbliga a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, agli obblighi riguardanti la sicurezza, espressi nel capitolato speciale di gara di riferimento, a rispettare le istruzioni che saranno impartite dal responsabile del procedimento e/o dal direttore dell'esecuzione dell'appalto, con particolare riguardo alla cooperazione ed al coordinamento per la prevenzione dei rischi, ed a segnalare particolari attività non previste dalla

Stazione appaltante o variazioni intervenute nelle attività, con riguardo alla sicurezza interferente.

Tutte le prescrizioni previste dal capitolato speciale di gara di riferimento dovranno essere rispettate sia dal personale del soggetto fornitore, sia da qualsivoglia altro soggetto (a mero titolo esemplificativo **corriere** o ditta incaricata di parte delle operazioni), di cui il soggetto fornitore sarà comunque responsabile “in toto”.

In particolare:

*A) Eliminazione rischi da sovrapposizione*

Tutte le lavorazioni che fossero comprese negli obblighi contrattuali dovranno essere svolte senza il coinvolgimento del personale, dei pazienti o di quanti altri siano presenti nei locali dell’Azienda Ospedaliera; a mero titolo esemplificativo, dovranno essere eseguite solo negli orari in cui tali precauzioni siano eseguibili, anche al di fuori del normale orario di lavoro.

Non è in alcun modo consentito l’utilizzo di mezzi e attrezzature dell’Azienda Ospedaliera (muletti, transpallet, ecc.) per lo scarico delle merci; parimenti il soggetto fornitore non dovrà consentire l’utilizzo dei propri mezzi da parte di personale non specificamente autorizzato.

*B) Eliminazione rischi immessi da eventuali lavorazioni*

Ad esclusione delle consegne dei materiali di cui all’oggetto specifico di gara ed a quant’altro previsto espressamente nel capitolato speciale di gara di riferimento, nei locali dell’Azienda Ospedaliera non è consentito eseguire alcun altro tipo di operazione (a mero titolo esemplificativo le sanificazioni/disinfezioni).

*C) Rischi presenti nei locali dell’Azienda Ospedaliera e non previsti nelle valutazioni del datore di lavoro della ditta appaltatrice*

Nei locali ove si svolgono le operazioni previste nei capitolati speciali di gara di riferimento non vi sono rischi che non siano di norma presenti in qualunque struttura sanitaria e che, in fase di richiesta di offerta, si presume essere già stati previsti nelle valutazioni dei rischi dei soggetti candidati. **Il soggetto fornitore ha confermato tale fatto con l’accettazione del capitolato speciale di gara e**

la sottoscrizione dell'offerta, e quindi si è impegnato ad aggiornare il proprio documento di valutazione dei rischi per quanto necessario. Questa Azienda Ospedaliera e, corrispondentemente, il soggetto fornitore si impegnano a comunicare l'eventuale insorgenza di rischi specifici non previsti e di dare accesso ai propri documenti di valutazione rischi per le verifiche di competenza.

#### **14. (Tracciabilità dei flussi finanziari)**

Ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modifiche in legge 17 dicembre 2010 n. 217, il fornitore dovrà comunicare la lista dei conti correnti dedicati che utilizzerà per ogni transazione inerente l'appalto in oggetto corredata dei nominativi e dei codici fiscali dei soggetti abilitati ad operare.

In base alla normativa summenzionata "Piano straordinario contro le mafie" tutti i movimenti finanziari relativi agli appalti e subappalti pubblici di lavori, servizi e forniture devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuata esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario dedicato (ed "obbligo di tracciabilità") **pena la nullità assoluta del contratto di appalto.**

#### **Art. 15 (Modalità emissione ordini, fatturazione e pagamenti)**

##### **ORDINI**

DAL 1° OTTOBRE 2019, GLI ENTI DEL SSN DOVRANNO EMETTERE GLI ORDINI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI IN FORMATO ELETTRONICO TRASMESSI MEDIANTE IL NODO DI SMISTAMENTO DEGLI ORDINI (NSO), SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 7 DICEMBRE 2018.

LE REGOLE TECNICHE RELATIVE ALLE MODALITA' DI EMISSIONE E TRASMISSIONE, NONCHE' LE LINEE GUIDA CONCERNENTI LA GESTIONE DEI DOCUMENTI, SONO RESE DISPONIBILI ALL'INDIRIZZO:

[http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e\\_government/amministrazioni\\_publiche/](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/)

acquisti pubblici in rete apir/

nodo di smistamento degli ordini di acquisto delle amministrazioni pubbliche nso/

PROCEDUTO ALL'ACCREDITAMENTO, LE DITTE DOVRANNO INVIARE I PROPRI DATI RELATIVI A:

- IL TIPO IDENTIFICATIVO (non obbligatorio)
- IDENTIFICATIVO (OBBLIGATORIO)
- PEC NSO (non obbligatoria)
- E-MAIL ALTERNATIVA (OBBLIGATORIA)

ALL'INDIRIZZO E-MAIL DEDICATO DI OGNI UFFICIO ORDINANTE INDICATO NEGLI ORDINI DI ACQUISTO, AL FINE DI CONSENTIRE IL DOVUTO AGGIORNAMENTO ANAGRAFICO.

SI EVIDENZIA CHE LA MANCATA TRASMISSIONE DA PARTE DEI SOGGETTI FORNITORI DEI DATI DI CUI SOPRA NON CONSENTIRA' ALL'AMMINISTRAZIONE DI PROCEDERE ALLA PRESCRITTA TRASMISSIONE DEGLI ORDINI IN FORMATO ELETTRONICO E, CONSEGUENZA, AGLI STESSI SOGGETTI FORNITORI L'EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE.

### **FATTURAZIONE**

La fatturazione avrà cadenza trimestrale posticipata.

La fattura deve essere redatta secondo le norme in vigore e con esplicito riferimento al numero d'ordine ed al Codice Univoco Ufficio: Funzione Approvvigionamenti.

La fattura dovrà essere intestata ed inoltrata in formato elettronico direttamente all'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, Via Magellano n. 1, P. IVA 09059340019.

Ai sensi dell'art. 102 comma 4 del Codice i pagamenti sono disposti previo accertamento, da parte del RUP e del Direttore dell'esecuzione, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità rispetto alle prestazioni dovute dall'esecutore del contratto.

I mandati di pagamento saranno emessi, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.Lgs n. 231/2002 e s.m.i., entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura al netto dell'I.V.A., in applicazione della normativa sui pagamenti alla Pubblica Amministrazione.

In caso di ritardo nei pagamenti il saggio degli interessi, ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, sarà calcolato avendo a riferimento il tasso fissato semestralmente dalla Banca Centrale Europea (BCE) e pubblicato semestralmente sulla Gazzetta Ufficiale Italiana.

#### **Art. 16 (Vicende soggettive dell'esecutore del contratto)**

E' vietata, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

#### **Art. 17 (Cessione di crediti derivanti da contratto)**

Ai sensi dell'art. 106 comma 13 del Codice, ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, l'eventuale cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere alla stessa notificata.

Essa è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto.

#### **Art. 18 (Risoluzione del contratto)**

Il contratto si può risolvere con provvedimento motivato e previa comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

#### **Art. 19 (Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni)**

Il soggetto fornitore non può opporre, ex art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal procedimento di gara.

Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate

mediante comunicazione scritta all'Azienda Sanitaria interessata e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.

Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Sanitaria interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

### **Art. 20 (Recesso unilaterale)**

Ai sensi dell'art. 1376 del codice civile, l'Azienda Ospedaliera ha la facoltà di recedere dal contratto, con un preavviso di 30 (trenta) giorni, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la medesima, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura.

Dalla data di efficacia del recesso, il soggetto fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda. In tal caso, il fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni, purché correttamente eseguite a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di recedere dal contratto:

- qualora nel corso della validità del periodo contrattuale, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP o Società di Committenza Regionale o Area Interaziendale di Coordinamento) ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/1999 e successive modificazioni, aggiudicasse la fornitura dei servizi oggetto del contratto a condizioni economiche inferiori, a cui il soggetto aggiudicatario, previamente interpellato, decida di non conformarsi.
- Qualora non venga superato il collaudo al termine dei 6 mesi di prova;



Al verificarsi delle suddette condizioni il recesso si attua con semplice preavviso di giorni 30, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara con la sottoscrizione dei documenti di gara di rinunciare. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

**Art. 21 (Tesoreria dell'Azienda sanitaria)**

La Tesoreria dell'A.O. Ordine Mauriziano è l'Istituto Bancario Unicredit Banca.

**Art. 22 (Rinvio al Capitolato Speciale)**

Per quanto non previsto e non modificato dal presente contratto, trovano applicazione le disposizioni del Disciplinare di Gara e del Disciplinare Tecnico di gara, espressamente accettati dal soggetto fornitore senza condizione o riserva alcuna, i quali, sebbene non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nei relativi allegati, si farà riferimento, in quanto applicabili, alle norme del codice civile.

**Art. 23 (Foro competente)**

Per le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del servizio in oggetto le parti contraenti riconoscono come unico foro competente esclusivamente il foro di TORINO.

**Art. 24 (Spese di contratto, registrazione e varie)**

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

In caso di registrazione le spese saranno a totale carico della Ditta contraente.

**Art. 25 (Revisione prezzi)**

I prezzi di aggiudicazione si intendono comprensivi di ogni spesa che renda operativa la fornitura.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.29 del DL 4/2022, durante l'esecuzione del contratto sarà consentita la revisione dei prezzi ai sensi di quanto disposto dall'art.106 comma 1 lett.a) del D. Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di esecuzione continuativa.

La revisione viene operata a seguito di espressa richiesta del soggetto aggiudicatario sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi e sarà consentita entro il limite percentuale massimo del 80% rispetto al valore del contratto, esclusivamente dietro espressa autorizzazione emessa dal RUP a seguito di procedimento attivato per tramite di posta certificata su istanza della parte interessata. L'istanza dovrà essere idoneamente motivata e corredata di documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta; il RUP, entro 30 giorni dalla ricezione dalla pec, emetterà un proprio provvedimento con il quale definisce il valore della revisione concessa.

Il provvedimento di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi viene inviato via pec all'indirizzo indicato nel contratto dall'aggiudicatario. Il termine di 30 giorni può essere interrotto dal RUP qualora si ritenesse mancante documentazione necessaria per la sua definizione.

Nella valorizzazione della revisione dei prezzi non si terranno in considerazione prezzi il cui scostamento sia inferiore al 5% rispetto al prezzo contrattuale e comunque non verranno compensate oltre all'80% delle quantità contrattuali.

Ulteriori modifiche potranno essere consentite nell'eventualità che normative sopravvenute alla stipula del contratto lo consentissero.

Il procedimento di variazione contrattuale non sarà consentito prima che siano trascorsi quanto meno 6 mesi dall'avvio dell'esecuzione del contratto; la successiva revisione potrà essere nuovamente richiesta solo dopo 12 mesi dalla precedente istanza. L'istruttoria sopra descritta deve essere basata su Indici Istat (FOI o altri indici compatibili con la natura contrattuale), prezzari di riferimento e preventivi derivanti da indagini di mercato effettuati dalle parti interessate.

Resta inteso che l'eventuale revisione dei prezzi della fornitura di cui trattasi possa intervenire non soltanto a favore della ditta aggiudicataria, bensì anche a favore dell'amministrazione scrivente, qualora ciò sia provato.

#### **Art. 26 (Riepilogo documentazione allegata)**

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, sebbene non materialmente allegati, i seguenti documenti e atti:

- Offerta economica depositata agli atti dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga
- bando di gara; disciplinare di gara e relativi allegati; disciplinare tecnico; -copia della fidejussione a garanzia della fornitura, deliberazione n. 281 del 28/03/2023/ di presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva;

Per l' A.O. Ordine Mauriziano di Torino

Il Direttore Generale: Dr. Maurizio Gaspare Dall'Acqua

\_\_\_\_\_  
Per la Società EPREDIA ITALY S.R.L.

Il Legale Rappresentante Amministratore Unico

Sig. Andreas Keapplein

\_\_\_\_\_  
Ai sensi e per gli effetti dell'art 1341 e 1342 c.c., il soggetto fornitore approva specificatamente per iscritto i seguenti articoli:

**Art. 2** (Durata del servizio) **Art. 7** (Sanzioni e penali per inadempienze contrattuali); **Art. 15** (Modalità di fatturazione e pagamenti); **Art. 18** (Risoluzione del contratto); **Art. 20** (Recesso unilaterale) **Art. 23** (Foro competente), **Art. 25** (Revisione prezzi)

**Per il Soggetto Fornitore** \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_